

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Provincia di UDINE

**REGOLAMENTO DELLE SPESE
PER L'ACQUISIZIONE
IN ECONOMIA DI LAVORI,
BENI E SERVIZI**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n9/2009, modificato con deliberazioni consiliari n.28/2009, n. 5/2010 e n. 8/2013.

TESTO COORDINATO

INDICE

| | |
|---------|---|
| Art. 1 | Oggetto di regolamentazione e fonti |
| Art. 2 | Limiti di importo e divieto di frazionamento |
| Art. 3 | Area delle forniture e dei servizi |
| Art. 4 | Modalità di esecuzione degli interventi |
| Art. 5 | Procedura in amministrazione diretta |
| Art. 6 | Affidamento col sistema del cottimo fiduciario |
| Art. 7 | Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario |
| Art. 8 | Altre regole da seguire per la procedura di cottimo fiduciario |
| Art. 9 | Esecuzione con sistema misto |
| Art. 10 | Responsabile della procedura |
| Art. 11 | Qualificazione delle ditte/imprese |
| Art. 12 | Criteri di aggiudicazione |
| Art. 13 | Verifica della prestazione e pagamenti |
| Art. 14 | Acquisizione forniture e servizi in casi impellenti o imprevedibili |
| Art. 15 | Casi e situazioni particolari |
| Art. 16 | Maggiori spese per forniture e servizi complementari |
| Art. 17 | Stipulazione del contratto e garanzie |
| Art. 18 | Lavori d'urgenza e di somma urgenza |
| Art. 19 | Normativa antimafia |
| Art. 20 | Perizie suppletive |
| Art. 21 | Prestazione della cauzione |
| Art. 22 | Polizza responsabilità civile postuma |
| Art. 23 | Contabilizzazione dei lavori in economia |
| Art. 24 | Lavori e somministrazioni su fatture |
| Art. 25 | Attestazione regolare esecuzione, controllo e liquidazione spese |
| Art. 26 | Penali |

Art. 1

Oggetto di regolamentazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e gli appalti di servizi.
2. Le norme in esso contenute si armonizzano con il Codice dei Contratti sui procedimenti di spesa in economia emanato con il D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e sue modifiche e integrazioni, e con quella contenuta nella normativa regionale.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei

principi di efficacia, efficienza, economicità, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa.

4. Il principio di economicità può essere subordinato a criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
5. Le procedure in economia costituiscono un sistema di acquisto alternativo e complementare alla gara ad evidenza pubblica.
6. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli incarichi di studio, ricerca, consulenza il cui conferimento è disciplinato dall'apposito Regolamento approvato con deliberazione giuntale n./2008.
7. Il presente regolamento si integra inoltre con la normativa di cui alla L.R.14/02 e sue modifiche e integrazioni e regolamenti di attuazione, per quanto compatibile con la stessa.

Art. 2

Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'acquisizione in economia delle forniture e dei servizi sono consentite in applicazione all'art. 4, comma 5, della Legge Regionale 30 aprile 2003 n. 12, combinato con l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, in via generale, fino all'importo stabilito dal medesimo codice dei contratti
2. Per i lavori il limite è determinato nell'importo massimo stabilito dalle normative regionali, nazionali e comunitarie in vigore
3. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).
4. I lavori, le forniture e i servizi di importo superiore ai limiti fissati con il presente articolo non potranno essere frazionati artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.

Art. 3

Area dei lavori, delle forniture e dei servizi

1. In attuazione alla previsione di cui all'art. 125 del D.Lgs 20 aprile 2006 n. 163, al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per i lavori e l'acquisto di forniture e servizi si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le seguenti tipologie che potranno formare, di volta in volta, oggetto di negoziazione.

A. Tipologie di lavori

- 1) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dal Codice dei contratti;
- 2) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
- 3) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
- 4) manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, degli impianti stradali, della segnaletica stradale, degli impianti semaforici ed altri sistemi di regolazione del traffico (barriere di protezione stradale, paletti e simili);
- 5) miglioramento e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica ed affini;
- 6) manutenzione degli impianti idrici e delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento, delle fontane, dei fossi, canali, ecc.;
- 7) manutenzione di giardini, parchi, aree verdi od anche attrezzate per attività ricreative, viali, percorsi pedonali, piazze pubbliche ed arredo urbano, cigli e scarpate stradali, ecc.;
- 8) prime opere per l'eliminazione o il contenimento di fenomeni di inquinamento;

- 9) manutenzione e miglioramento dei cimiteri;
- 10) puntellamenti, consolidamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;
- 11) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- 12) lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico e a rischio degli appaltatori;
- 13) lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'Amministrazione nei lavori dati in appalto;
- 14) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei trasgressori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze comunali;
- 15) lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti d'appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e cave già dati in consegna alle imprese;
- 16) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- 17) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
- 18) lavori urgenti, da realizzare a norma dell'art. 18 del presente regolamento;
- 19) lavori di somma urgenza, anche oltre il limite massimo stabilito per le spese in economia, ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento;
- 20) altri casi previsti dal Codice dei contratti.

B. *Tipologie di acquisizione di forniture*

- 1) cancelleria, modulistica varia e materiale informatico;
- 2) arredi, attrezzature, tendaggi, impianti, strumenti per locali, stanze ed uffici e beni per manutenzione e riparazione di beni mobili e immobili e relativi impianti ed apparecchiature;
- 3) beni per l'igiene e la pulizia in genere dei locali;
- 4) pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali) anche in formato elettronico;
- 5) apparecchiature e programmi informatici;
- 6) acquisto e noleggio di veicoli, macchine utensili, natanti ed acquisto dei relativi materiali di ricambio ed accessori;
- 7) carburanti e lubrificanti;
- 8) materiale di ferramenta e segnaletica, strumenti ed apparecchi di misurazione;
- 9) materiali e strumentazioni per illuminazione e climatizzazione dei locali, forniture di acqua, gas, energia elettrica e spese telefoniche, anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento, degli immobili di proprietà o utilizzati dall'Amministrazione;
- 10) locazione di beni mobili e locazione finanziaria;
- 11) attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi dell'Ente;
- 12) acquisti, installazioni, noleggio di centrali, beni, apparecchi ed impianti di telefonia fissa e mobile, impianti elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione, sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme, telesorveglianza, centrale operativa, impianti radioricetrasmittente;
- 13) attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche;
- 14) beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili di proprietà o presi in locazione o comunque condotti ed utilizzati dall'Ente e dei relativi impianti;
- 15) attrezzature e materiale per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro, antinfortunistica e antincendio, attrezzature per il servizio di protezione civile e relativa revisione e manutenzione;
- 16) acquisto di attrezzature, impianti e segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- 17) provvista di vestiario di servizio, dei dispositivi di protezione individuale e dotazioni varie al personale dipendente ed a quanti prestano la loro opera a favore del Comune previa convenzione;
- 18) fornitura di beni relativi alle aree verdi attrezzate;
- 19) forniture da acquisire con somme a disposizione nei lavori dati in appalto;

- 20) materiale fotografico vario, materiale accessorio per le apparecchiature per lo svolgimento dei servizi di polizia in genere, apparecchiature fotografiche.
- 21) beni per l'organizzazione di cerimonie e ricorrenze, beni di rappresentanza ;
- 22) forniture da acquisire con urgenza, quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all'appalto, ovvero si siano infruttuosamente esperiti incanti e/o procedure negoziate;
- 23) beni afferenti alla ristorazione e derrate alimentari in genere

C. Tipologie di acquisizione di servizi

Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del comune o, comunque, a carico del medesimo, individuate negli allegati II.A e II.B al codice, come segue:

- 1) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886; compresa la gestione di mezzi ed impianti;
- 2) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
- 3) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
- 4) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
- 5) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 812, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- 6) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- 7) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, nonché servizi legati alla riscossione delle entrate tributarie, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- 8) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- 9) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- 10) servizi cimiteriali e di pulizia e ordinaria gestione aree verdi, parchi e giardini. Cat.27 altri servizi CPC
- 11) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442 compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione, realizzazione di video e audiovisivi;
- 12) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 13) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- 14) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la

- gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, scolastici, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- 15) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC873; compresi i servizi di cui al D.lgs.vo n°81/2008, prevenzione del randagismo, vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
 - 16) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - 17) servizi sanitari e sociali cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
 - 18) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, l'organizzazione e gestione di centri vacanze, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
 - 19) Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, studi di fattibilità, verifiche statiche, frazionamenti, accatastamenti, prestazioni tecniche e sanitarie relative alle normative in materia di sicurezza, igiene, prevenzione incendi e simili (D.lgs.81/08, AHCCP ecc.) - All. IIA cat. 87
 - 20) Servizi legali - all.IIB punto 21
2. Possono, altresì, essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, altri servizi, al codice:
 - a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 3;
 - b) locazione di immobili, aree e locali, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - e) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non può esserne differita l'esecuzione.
 3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 3.

Art. 4

Modalità di esecuzione degli interventi

1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate con i seguenti sistemi:
 - a) amministrazione diretta, con le acquisizioni di forniture o lo svolgimento di servizi effettuate con materiali, mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e personale proprio, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
 - b) a cottimo fiduciario, dove le acquisizioni di forniture o lo svolgimento di servizi avvengono mediante affidamento a terzi;
 - c) forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
2. In presenza di interventi misti che comprendono servizi, forniture e lavori, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica il criterio dell'oggetto principale del contratto come previsto dal codice dei contratti.

3. Le forme della procedura devono comunque rispettare i principi di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

Art. 5

Procedura in amministrazione diretta

1. La procedura in amministrazione diretta viene essenzialmente seguita nel campo dei lavori e dell'acquisizione dei servizi .
2. Nell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri dell'Ente o appositamente noleggiati e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessari.
3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, superare la spesa complessiva di **50.000 Euro (esclusa I.V.A.)**.

Art. 6

Affidamento col sistema del cottimo fiduciario

1. Nel cottimo le acquisizioni di lavori, beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.
2. Quando viene scelta la forma di acquisizione mediante cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata nei confronti di idonea persona o impresa, secondo le modalità indicate nel successivo art. 7.
3. Resta fermo il rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 3 ed il limite finanziario generale fissato dall'art. 2.
4. Per imprese idonee si intendono quelle in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione professionale, morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria così come disciplinati dalle Direttiva 18/2004 CE e dal Decreto Legislativo 20 aprile 2006 n. 163 per le forniture e per i servizi.

Art. 7

Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario

1. Per la procedura del cottimo fiduciario deve essere seguita una delle seguenti modalità:

A) Affidamento DIRETTO

Per le forniture di beni e di servizi in economia di importo non superiore a 40.000 Euro, si può procedere con affidamento diretto (procedura negoziata) rivolto ad una sola persona o impresa.

Si può pure procedere con affidamento diretto, nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato.

Per i **lavori** di importo inferiore a 40.000 Euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, da effettuare contestualmente all'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento di cui al D.P.Reg. del 05.06.2003 n. 0165/Pres.

B) Affidamento con modalità SEMPLIFICATA

In tutti i casi in cui l'importo dei lavori sia uguale o superiore a 40.000 Euro e fino ai limiti di cui all'art.125 del Codice e quello delle forniture e dei servizi in economia sia superiore a 20.000 Euro e fino ai limiti di cui all'art. 125 del Codice si procede attraverso l'indagine di mercato - seguendo il metodo della procedura negoziata - tra un congruo numero di persone o imprese che, di regola, non deve essere inferiore a cinque, ove presenti, in tale numero, sul mercato.

La trattativa avviene attraverso gara informale da esperirsi esclusivamente mediante richiesta di presentazione di disponibilità e preventivi-offerta in busta chiusa.

Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte non deve, in ogni caso, essere fissato in misura inferiore a 10 giorni.

Questa procedura deve essere improntata al rispetto del principio di segretezza: in particolare, per la presentazione della proposta/offerta, deve essere richiesta la forma in plico chiuso, debitamente sigillato, con la sola indicazione, sulla busta, dei dati riguardanti la persona o l'impresa e la gara per cui si concorre.

Scaduto il termine di presentazione, le offerte vengono aperte dal Responsabile del Settore alla presenza di due testimoni.

2. La richiesta di offerta dovrà essere accompagnata, ove necessario, dal Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008, con riferimento all'immobile comunale oggetto dell'intervento al fine di consentire alla ditta invitata la corretta valutazione dei costi della sicurezza in riferimento alle interferenze individuate.

3. Per gli affidamenti di cui alla lett. A) si procederà, laddove possibile e nel rispetto della semplificazione e dell'economicità dell'azione amministrativa, con criteri di alternanza e rotazione; nelle procedure di affidamento di lavori, di cui alla lett. B) non potrà essere invitato l'operatore risultato in precedenza aggiudicatario, fino a che non sia chiusa l'opera come attestato da certificato di collaudo, regolare esecuzione o documento equivalente.

Art. 8

Altre regole da seguire per la procedura di cottimo fiduciario

1. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi mediante cottimo fiduciario viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle persone o alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.
2. Per l'espletamento dei cottimi non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale della libera concorrenza.
3. Nella scelta del contraente - relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai 40.000 Euro - è applicabile il meccanismo di verifica delle offerte anomale, previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs 163/2006.
4. L'atto di cottimo deve fare riferimento, possibilmente, ad un capitolato d'onere in rapporto alla natura ed alle caratteristiche del lavoro, della fornitura e/o del servizio da affidare.
5. Per le acquisizioni più semplici e per quelle di importo inferiore ai limiti di cui al n. 1 B) dell'articolo precedente, si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera di invito le condizioni d'onere essenziali.
6. Il capitolato d'onere dovrà contenere:
 - a) l'elenco dei lavori, delle forniture e dei servizi;
 - b) i prezzi unitari per i lavori, le forniture e i servizi a misura e l'importo per quelli a corpo;
 - c) le eventuali specifiche tecnico-prestazionali;
 - d) la qualità e la modalità di esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi;
 - e) il termine di inizio e durata della prestazione o di consegna dei beni oggetto della fornitura;
 - f) le modalità di pagamento;
 - g) le penali in caso di ritardo, (eventualmente anche rispetto ai termini di inizio, fine e fasi intermedie delle prestazioni o dei lavori);
 - h) il diritto della stazione appaltante di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario, in caso di inadempimento;
 - i) la dichiarazione dell'affidatario di assoggettarsi alle condizioni e penali previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
 - l) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

Art. 9

Esecuzione con sistema misto

1. Si può procedere all'acquisizione dei lavori e dei servizi in economia anche col metodo misto, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti artt. 5 e 6.

Art. 10

Responsabile della procedura

1. Per l'attuazione degli interventi in economia, il Responsabile del procedimento è di norma il responsabile di area/servizio; questi può individuare all'interno del proprio settore un diverso responsabile di procedimento, conformemente ai contenuti e alla consistenza dei lavori e dell'elenco delle forniture e dei servizi che si prevede di realizzare in economia.
2. Al responsabile come sopra individuato sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento, l'esecuzione, le verifiche di regolarità e di collaudo, qualora previsto.
3. Per l'acquisizione dei beni e dei servizi, il responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

Art. 11

Qualificazione delle ditte/impres

1. Per la qualificazione morale, professionale, tecnica ed economico-finanziaria delle ditte/impres alle quali richiedere o affidare le forniture e i servizi in economia, si applicano, in via generale, le previsioni contenute agli articoli 38, 41 e 42 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
2. Per gli affidamenti di lavori fino a 150.000 Euro è sufficiente, per ritenere qualificati i soggetti interpellati, la dimostrazione del possesso del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto e l'assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione - nel rispetto delle previsioni dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006. Nel caso di affidamenti superiori ai 150.000 Euro è necessario che la ditta sia in possesso della SOA in rapporto alla categoria dei lavori e classifica I.

Art. 12

Criteri di aggiudicazione

1. Per l'aggiudicazione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia potrà essere applicata, secondo i casi, sia il criterio "del prezzo più basso" che quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa".
2. In questo secondo caso è sempre obbligatorio prevedere nella lettera d'invito o nel capitolato/condizioni d'onere la predeterminazione degli elementi variabili e possibilmente anche dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 13

Verifica della prestazione e pagamenti

1. I pagamenti a fronte degli ordini di acquisizione sia di lavori o di forniture che di servizi - nel rispetto delle vigenti direttive dell'Unione Europea e delle norme di legge statali in materia - dovranno essere disposti entro 30 giorni dalla verifica e attestazione di regolare effettuazione della prestazione o collaudo, nonché per importi superiori ai 10.000 Euro dalla positiva verifica di cui D.M.18.1.08 n. 40 - Ministero economia e finanze -.

2. L'attestazione di regolare esecuzione o collaudo dovrà avvenire sempre entro e non oltre - rispettivamente - 45 e 60 giorni dalla presentazione della fattura, se successiva all'esecuzione completa della prestazione, a cura del responsabile del procedimento.
3. Nel conteggio dei termini previsti al 1° comma per disporre il pagamento non sono compresi e, pertanto, vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione e quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore.
4. La verifica e l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione potrà essere anche attestata, in forma semplificata, mediante visto di attestazione apposto direttamente sulla fattura.
5. Il collaudo è eseguito dal Responsabile del procedimento e dovrà risultare sempre in forma scritta.
6. Nel caso in cui il pagamento avvenisse in un'unica soluzione al termine dell'intervento, su proposta del responsabile del procedimento, la ditta può essere esonerata dalla presentazione della cauzione; tale clausola va esplicitata nell'atto di cottimo, ovvero nel contratto.

Art. 14

Acquisizione lavori, forniture e servizi in casi impellenti o imprevedibili

1. Per l'acquisizione di lavori, beni e servizi connessi ad impellenti o imprevedibili esigenze di ordine pubblico, si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi fino all'importo di 40.000 Euro.
2. In tutti i casi in cui l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia è determinata dalla necessità di provvedere per far fronte a situazioni individuate al precedente comma, queste devono risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuovere gli inconvenienti determinatisi.
3. Il verbale è compilato dal responsabile che definirà e autorizzerà contemporaneamente la spesa delle forniture e/o dei servizi da acquisire. La regolarizzazione delle spesa deve avvenire, con apposito atto, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Art. 15

Casi e situazioni particolari

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia, nel limite di importo di 100.000 Euro, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
 - c) eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.
2. Nel caso di lavori di cui all'art. 2, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nella programmazione dell'Amministrazione nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori od omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito degli interventi per i quali non è stato predisposto un accantonamento per i lavori in economia, gli stessi sono autorizzati con determina del responsabile del servizio, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti ed alle eventuali economie da ribasso d'asta.

Art. 16

Maggiori spese per forniture e servizi complementari

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori, e l'acquisizione delle forniture e dei servizi in economia, si renda assolutamente necessario ed indispensabile eseguire interventi complementari, questi vanno debitamente motivati e giustificati dal Responsabile e possono essere eseguiti, ma in nessun caso, comunque, l'ulteriore spesa potrà superare il limite del 30% dell'importo relativo all'intervento disposto in amministrazione diretta o del cottimo principale.
2. L'impresa affidataria della prestazione resterà, sempre, obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni del contratto originario.
3. Per la gestione dei rapporti contrattuali in tutti i casi di richiesta di maggiori prestazioni e di aumento delle spese iniziali del contratto, si applicano le regole vigenti in materia di contabilità di Stato.

Art. 17

Stipulazione del contratto e garanzie

1. I contratti per lavori, forniture e servizi in amministrazione diretta e a cottimo fiduciario possono essere stipulati, nel rispetto della prassi dell'Ente, a mezzo di scrittura privata non autenticata, o di lettera commerciale.
2. Per contratti di importo superiore ai 40.000 Euro la stipula avviene a mezzo scrittura privata autenticata per importi superiori a 100.000 Euro a mezzo di atto pubblico Amministrativo
3. Le ditte esecutrici possono essere obbligate - limitatamente ai soli contratti di cottimo affidati con le procedure di richiesta di pluralità di preventivi - e previa espressa indicazione contenuta nella lettera di invito, a presentare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo delle commesse al netto degli oneri fiscali.
4. Per i contratti di cottimo compresi tra la fascia d'importo superiore ai 20.000 Euro per beni e servizi, e uguale o superiore ai 40.000 Euro per i lavori, e fino alla soglia massima rispettivamente prevista per le singole tipologie, può essere richiesta nell'invito la presentazione della cauzione provvisoria nella misura del 2%.
5. I contratti conclusi in applicazione del presente regolamento, in relazione al loro oggetto, devono contenere clausole che regolino almeno le seguenti condizioni:
 - elenco interventi conferiti;
 - prezzi unitari per opere, forniture e servizi a misura e l'importo di quelli a corpo;
 - termini e modalità di svolgimento della prestazione;
 - penali per inadempimento;
 - clausola risolutiva espressa;
 - termini e modalità di pagamento del corrispettivo;
 - divieto di anticipazione del corrispettivo;
 - durata del contratto, con divieto di proroga tacita;
 - esclusione di responsabilità a carico del Comune in qualità di committente;
 - obblighi generali a carico dell'impresa e comunque l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti che disciplinano gli appalti ed i contratti dei Comuni;
 - obbligo di osservanza delle misure generali di tutela della salute dei lavoratori e degli obblighi assicurativi e previdenziali.Deve sempre essere allegato al contratto il DUVRI o il Piano di Sicurezza e Coordinamento a seconda dei casi.
6. Tutte le spese contrattuali fanno carico all'impresa.

Art. 18

Lavori d'urgenza e di somma urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza o in circostanze di somma urgenza si procederà ai sensi dell'art. 92 del D.P.Reg 165/2003.

Art. 19

Normativa antimafia

1. La documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera Euro (ex art. 1 - D.P.R. 252/98.)
2. In caso di superamento di detto importo dovrà essere acquisito il Certificato della Camera di Commercio recante la dicitura antimafia, ex artt. 6 e 9 del precitato D.P.R. 252/98, che modifica l'art. 10 della legge 575/1965.

Art. 20

Perizie suppletive

1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si accerti che la somma per essi prevista risulta insufficiente si provvede mediante perizia suppletiva, approvata con determinazione del Responsabile del Servizio, che finanzia la maggiore spesa occorrente.
2. In nessun caso la spesa complessiva può superare i limiti di valore indicati dal presente regolamento, nè può eseguirsi alcun cambiamento nella forma e qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia approvata, salvo quanto rientra nella discrezionalità del direttore dei lavori, con l'osservanza delle limitazioni di cui all'art. 93 del D.P.Reg 165/2003.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle forniture e ai servizi.
4. Qualora nel corso dei lavori, dei servizi o delle forniture in economia risultino necessarie prestazioni non previste, i nuovi prezzi vengono concordati assumendo come riferimento i prezzi di prestazioni analoghe previsti nel contratto/progetto e, ove non risulti possibile, rilevandole da nuove analisi.
5. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto dal responsabile del procedimento che impegna contestualmente l'eventuale maggiore spesa.

Art. 21

Prestazione della cauzione

1. Per i lavori, le forniture o i servizi affidati in esecuzione del presente Regolamento, è facoltà dell'Ente chiedere la prestazione di idonea cauzione (non inferiore al 10% per i lavori e al 5% per forniture e servizi) quando un tanto sia stato espressamente previsto nella lettera di invito.

Art. 22

Polizza responsabilità civile postuma

1. Per l'esecuzione di particolari lavori edili (relativi all'impiantistica - elettrica- idro-termo-sanitaria ecc..) il Responsabile del servizio competente potrà chiedere alla ditta esecutrice una polizza di responsabilità postuma, con durata da due a cinque anni a seconda del tipo di lavoro:
 - a garanzia dei danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi per errori di installazione, riparazione e/o manutenzione degli impianti, dopo la loro esecuzione e consegna, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla predetta attività;
 - a garanzia dei lavori eseguiti ed a copertura del rischio per danni diretti ed indiretti al patrimonio derivanti dalla ricerca del guasto, dalla riparazione, dalla sostituzione e dal ripristino delle opere a regola d'arte, o comunque in garanzia.
2. Ai fini dell'applicazione al presente articolo le ditte dovranno essere state preventivamente ed esplicitamente informate con la lettera d'invito a presentare offerta.

Art. 23

Contabilizzazione dei lavori in economia

1. I lavori in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 117 del D.P.Reg 165/2003.
2. Si procede ad una contabilizzazione dei lavori semplificata per importi fino a **100.000,00** Euro, al netto dell'IVA.

Art. 24

Lavori e somministrazioni su fatture

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del responsabile del procedimento – direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi, precedentemente accettati con la determinazione di affidamento, e allo stato di fatto.

Art. 25

Attestazione regolare esecuzione, controllo e liquidazione delle spese

1. I Responsabili dei servizi competenti, all'uopo autorizzati, devono procedere al controllo della regolarità dei lavori e delle forniture eseguite nonché dei servizi acquisiti.
2. Ai fini della liquidazione, il dipendente che ha gestito il rapporto contrattuale deve apporre e sottoscrivere, sulla fattura, l'attestazione di regolare esecuzione o di conformità dei lavori, delle forniture e dei servizi.
3. La determina di liquidazione verrà predisposta, di regola, non oltre i trenta giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura.
4. Qualora il Capitolato d'onori o il Foglio condizioni richiedano il certificato di collaudo, questo dovrà essere redatto a parte. A seconda della complessità dell'intervento il collaudo può essere affidato a tecnico esterno.
5. Con la determina di liquidazione viene svincolata la cauzione di cui all'art. 17 eventualmente richiesta.
6. Nei casi di forniture di beni e servizi la determina di liquidazione può essere sostituita da un visto di regolarità apposto sul documento fiscale presentato dal creditore.

Art. 26

Penali

1. In caso di ritardi, imputabile all'impresa incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite nell'atto di cottimo.
2. In siffatto caso il responsabile del servizio, dopo formale diffida ad adempiere, a mezzo lettera raccomandata A/R, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte del lavoro, della fornitura o del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.